

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Il/La Sottoscritto/a _____

Il Sottoscritto AVV. BELLOTTI MARIO

in qualità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione, SINDACO DEL COMUNE DI GUGLIONESI, VIA G. DE SANCTIS N°55 86034 GUGLIONESI (CB)

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
- Progetto, sotto indicato

ID: **8133** Progetto di impianto eolico composto da n. 8 aerogeneratori per una potenza complessiva di 40 MW e relative opere di connessione alla RTN, sito nei comuni di Guglionesi (CB), Petacciato (CB), Montenero di Bisaccia (CB), Montecilfone (CB), in Località "Pontone - Macchiozze"

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
- Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
- Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
- Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
- Altro (specificare) _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

- Atmosfera
- Ambiente idrico
- Suolo e sottosuolo
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- Salute pubblica
- Beni culturali e paesaggio
- Monitoraggio ambientale
- Altro (specificare) _____

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

VEDI DOCUMENTO ALLEGATO

—

Il Sottoscritto dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

ELENCO ALLEGATI

- Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione
- Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso
- Allegato 3 - OSSERVAZIONI

Luogo e data GUGLIONESI, 07/03/2023

Il dichiarante


Oggetto: Osservazioni in merito alla progettazione e alla valutazione di impatto ambientale

Progetto di impianto eolico composto da n. 8 aerogeneratori per una potenza complessiva di 40 MW e relative opere di connessione alla RTN, sito nei comuni di Guglionesi (CB), Petacciato (CB), Montenero di Bisaccia (CB), Montecilfone (CB), in Località "Pontone - Macchiozze".

Codice procedura (ID_VIP/ID_MATTM): 8133

Responsabile del procedimento: Silvia Terzoli - tel. 0657225074 - va-5@mite.gov.

**OSSERVAZIONI RELATIVE AL PROGETTO DEL CAMPO EOLICO DI CUI
ALL'OGGETTO PRESENTATO NEL COMUNE DI GUGLIONESI (CB)**

Dall'esame dell'istanza nonché dall'esame della documentazione depositata a corredo della stessa emergono una serie di criticità che si ritiene opportuno segnalare alle S.V. affinché siano valutate ai fini dell'istruttoria tecnica:

1. Mancanza di monitoraggio anemometro della durata di un anno come previsto al punto ii della lettera b) dell'art. 13.1 delle linee guida regionali approvate con DGR 621-2011, che comporta ai sensi dell'art. 14.2 delle stesse linee guida l'improcedibilità della domanda di Autorizzazione Unica e di conseguenza ai sensi dell'art. 14.8 bis delle linee guida regionali l'improcedibilità della Valutazione di Impatto Ambientale;

Nella relazione anemometrica allegata al progetto, si dichiara che la valutazione dell'indice di ventosità è stata eseguita non avvalendosi di misure anemometriche specifiche in sito, ma bensì di mappe estrapolate dall'Atlante eolico interattivo, le quali affermano una velocità media del vento ad una quota di 50 metri compresa tra 5 e 6 m/sec. Tali dati sono in netta contraddizione e sovrastimati rispetto ai dati temporali presi da un anemometro installato da diversi anni presso la discarica di Guglionesi ad un'altezza di 40 metri. I dati dell'anemometro dimostrano che il sito possiede una velocità media, di circa 4,5 metri/sec a 50 metri, pertanto l'impianto eolico non sarebbe redditizio.

L'analisi della documentazione dimostra che l'impianto proposto risulta non procedibile ai sensi dell'art. 14.8 bis delle linee guida regionali approvate con DGR 621-2011.

2. Assenza di comunicazione effettuata alle Soprintendenze ai sensi del punto 13.3 delle linee guida regionali approvate con DGR 621-2011, come previsto dalla lettera k) dell'art. 13.1 delle linee guida regionali approvate con DGR 621-2011, nonché assenza di certificato di destinazione urbanistica come previsto dalla lettera f) dell'art. 13.1, che comportano anche singolarmente ai sensi dell'art. 14.2 delle stesse linee guida l'improcedibilità della domanda di Autorizzazione Unica e di conseguenza ai sensi dell'art. 14.8 bis delle linee guida regionali l'improcedibilità della Valutazione di Impatto Ambientale;

Dalla documentazione prodotta e messa a disposizione, non risulta espletata la comunicazione da inoltrare alle Soprintendenze ai sensi del punto 13.3 delle linee guida regionali approvate con DGR 621-2011, da effettuarsi prima dell'avvio dell'iter autorizzativo.

L'analisi della documentazione dimostra che l'impianto proposto risulta non procedibile ai sensi dell'art. 14.8 bis delle linee guida regionali approvate con DGR 621-2011.

3. Avviso di avvio del procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 3877/2003 e di apposizione di vincoli preordinati all'esproprio, redatto in difformità alle indicazioni della Sentenza del Consiglio di Stato, n. 2873/2015 e del DPR 327/2001;

In tema di espropriazione per pubblica utilità la comunicazione dell'avvio del procedimento espropriativo di cui all'art. 11 T.U. 8 giugno 2001 n. 327, deve contenere l'indicazione delle particelle e dei nominativi, quali indefettibili elementi diretti ad individuare i soggetti espropriandi ed i beni coinvolti, e ciò sia che l'avviso avvenga personalmente, sia che esso avvenga in forma collettiva, tenendo presente che le modalità de quibus, seppur semplificate nella forma e nel numero, devono essere idonee a raggiungere lo scopo dell'effettiva conoscenza, di guisa che il proprietario inciso sia posto in grado di optare o non per la partecipazione procedimentale in chiave difensiva. **Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 2873 del 11 giugno 2015 (Cons. Stato n. 2873/2015).**

L'analisi della documentazione dimostra che l'avvio del procedimento proposto risulta non conforme all'art. 11 T.U. 8 giugno 2001 n. 327, in quanto non contiene l'indicazione delle

particelle e dei nominativi, quali indefettibili elementi diretti ad individuare i soggetti espropriandi ed i beni coinvolti.

4. Costi del computo metrico non conformi;

I costi riportati nel computo metrico e nel successivo Quadro Economico non corrispondono alla realtà, in quanto il costo di un impianto eolico on-shore di potenza 40 MWe dovrebbe risultare di circa € 40.000.000,00 e non come viene riportato essere pari a circa € 33.500.000,00. Non vengono riportati neanche i costi di connessione alla rete elettrica nazionale ed il valore posto nella voce imprevisti è inverosimile.

L'analisi della documentazione dimostra che il costo dell'impianto proposto è sottovalutato comportando un minor costo di oneri istruttori e di conseguenza una irricevibilità della proposta progettuale.

5. Produzione energetica non differenziata per turbine e non avvalorata da dati anemometrici in sito;

La relazione della procedibilità dell'impianto oltre a riferirsi a dati non estrapolati su un anemometro installato in sito, non esegue una distinzione di produzione delle nove turbine previste poste a quote altimetriche differenti.

La produzione energetica del singolo aerogeneratore pari a 26.054 MWh/anno è riferita alla taglia di potenza maggiore con velocità del vento in sito molto superiori a quella presente in sito, pertanto la stima di produzione prevista non è veritiera del sito. **Bisogna evidenziare inoltre che la produzione energetica del singolo aerogeneratore dichiarata nell'analogo progetto presentato nel Comune di Guglionesi per la c/da Vallone Cupo è pari a 13.109 MWh/anno (la metà di quella dichiarata per un aerogeneratore della stessa taglia).**

L'analisi della documentazione dimostra che il progetto non riporta dati reali che possono essere valutati dalla commissione tecnica del Ministero e di conseguenza si conferma l'irricevibilità della proposta progettuale.

6. Errata valutazione effetto cumulo;

Il progettista dell'impianto proposto dichiara che nel raggio di 50 volte l'altezza massima degli aerogeneratori non vi sono progetti da valutare come effetto cumulo. Da quanto emerge dalla

ricerca sul portale del Ministero emerge che sulla stessa area e più precisamente nel Comune di Guglionesi (CB), sono in fase di iter autorizzativo numero due impianti, come di seguito attestato:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8153/12000>



L'analisi della documentazione dimostra che il progetto non riporta la reale situazione degli iter autorizzativi che devono essere necessariamente essere valutati congiuntamente e di conseguenza si conferma l'irricevibilità della proposta progettuale.

The screenshot shows the MITE portal interface. At the top, it identifies the 'Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica' and the section 'VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI: VAS - VIA - AIA'. Below the navigation bar, the breadcrumb path is 'Sei in: Home / Ricerca / Documentazione /'. The main heading is 'Progetto di impianto eolico in Località "Vallone Cupo" di potenza complessiva di 40MW e relative opere di connessione alla RTN, sito nei comuni di Guglionesi (CB), Petacciato (CB), Montenero di Bisaccia (CB), Montecilfone (CB)'. A search bar is present with the text 'Testo da ricercare' and a search icon. To the right of the search bar are links for 'Dettagli procedura' and 'Info Progetto e procedure'. Under the 'Documentazione' section, there is a list of document types: 'Documentazione per il rilascio del provvedimento VIA', 'Osservazioni del Pubblico', 'Pareri', 'Integrazioni - VIA', and 'Documentazione per il rilascio dei titoli ambientali'. A specific section is titled '(n.91) Documenti procedura di Valutazione Impatto Ambientale (ex PUA)'. Below this is a table with the following data:

Titolo	Sezione	Codice elaborato	Data	Scala	Dimensione	
Avviso al Pubblico del 26/01/2023	Avvisi al Pubblico	MITE-2023-0010810	26/01/2023	-	661 kB	
061_GLN-CIV-REL-061_01- Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo-signed-signed	Documentazione generale	EL-79	12/11/2021	-	1287 kB	
029_GLN-AMB-REL-029_01 - SIA Q.R. Programmatico-signed-signed	Quadro di Riferimento Programmatico	EL-80	12/11/2021	-	8551 kB	
Integrazione Volontaria del 30/01/2023 - Relazione monitoraggio avifauna WindEnergyGuglionesi	Documentazioni integrativa volontaria	MITE-2023-0012693	01/12/2022	-	7871 kB	

7. Errata valutazione della rosa dei venti redatta senza ausilio di dati del vento presenti in sito:

La rosa dei venti riportata nella relazione anemometrica non è caratteristica del sito ma risulta presunta da dati non reali; pertanto, il dimensionamento dell'impianto sia rispetto agli effetti del rumore che dell'interferenza sui ricettori sensibile risulta forviante. Come si evince dai dati reali raccolti dell'anemometro installato dal 2009, presso la discarica di Guglionesi, emerge che la zona è caratterizzata da una ventosità medio-bassa.



A - parameter [m/s]	4.95
k - parameter	1.44
Weibull fitted mean wind speed [m/s]	4.49
Measured mean wind speed [m/s]	4.52
Discrepancy between measured and Weibull fitted wind speed [%]	-0.55

L'analisi della documentazione dimostra che il progetto non riporta la reale situazione anemometrica del sito e di conseguenza si conferma l'irricevibilità della proposta progettuale.

8. Zona soggetta ad alto pericolo di frana tra le torri n. 2 e n. 3, con realizzazione di nuova viabilità su aree vincolate ai sensi del D.Lgs 42-2004 ed a rischio idrogeologico;


Come attestato dalla relazione geologica del progetto l'area ricompresa tra gli aerogeneratori 5, 6 e 7 risulta ad elevato rischio frana ma in generale anche le altre zone circostanti.

“L'area è classificata a pericolosità elevata sulla scorta della presenza di frane quiescenti del tipo complesso cartografate da rilievo aerofotogrammetrico (progetto IFFI) e non sul campo, senza esecuzione di indagini specifiche”

L'analisi della documentazione dimostra che la viabilità e le opere connesse relative a diverse turbine secondo quanto previsto dalle Norme Tecniche del Piano di Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino non sono realizzabili.

9. Zona ad elevata valenza archeologica data dalla presenza di due tratturi e da numerose chiese;

L'area prescelta dai due impianti eolici si inserisce in un contesto estraneo ad impianti eolici esistenti, ricompreso tra due tratturi sottoposti a tutela archeologica con DM 15-06-1976 e da numerose chiese rurali poste proprio tra i due tratturi, come di seguito riportate:



Prendendo in prestito alcune frasi della sentenza del Consiglio di Stato n. 7839/2019


“Giova premettere che la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico è principio fondamentale della Costituzione (art. 9) ed ha carattere di preminenza rispetto agli altri beni giuridici che vengono in rilievo nella difesa del territorio, di tal che anche le previsioni degli strumenti urbanistici devono necessariamente coordinarsi con quelle sottese alla difesa di tali valori. La difesa del paesaggio si attua eminentemente a mezzo di misure di tipo conservativo, nel senso che la miglior tutela di un territorio qualificato è quella che garantisce la conservazione dei suoi tratti, impedendo o riducendo al massimo quelle trasformazioni pressoché irreversibili del territorio propedeutiche all’attività edilizia; non par dubbio che gli interventi di antropizzazione connessi alla trasformazione territoriale con finalità residenziali, soprattutto quando siano particolarmente consistenti per tipologia e volumi edilizi da realizzare, finiscono per alterare la percezione visiva dei tratti tipici dei luoghi, incidendo (quasi sempre negativamente) sul loro

aspetto esteriore e sulla godibilità del paesaggio nel suo insieme. Tali esigenze di tipo conservativo devono naturalmente contemperarsi, senza tuttavia mai recedere completamente, con quelle connesse allo sviluppo edilizio del territorio che sia consentito dalla disciplina urbanistica nonché con le aspettative dei proprietari dei terreni che mirano legittimamente a sfruttarne le potenzialità edificatorie?.


L'analisi della documentazione dimostra che l'inserimento di numero 17 aerogeneratori in un'area a forte valenza archeologica e storico-culturale, a bassa resa energetica si pone in netto contrasto da quanto riportato nell'Allegato 3 delle linee guida approvate con DGR 621-2011.

10. Percorso del cavidotto di collegamento tra gli aerogeneratori e il punto di connessione alla rete elettrica nazionale impattante, il quale anziché percorrere strade esistenti, interferisce sia sul tratturo su aree dove non sono esistenti infrastrutture e sia su terreni privati coltivati;

Come evidenziato nella figura seguente il cavidotto riportato con il colore blue attraversa il Tratturo vincolato con DM 15-06-1976 su area in cui non vi sono infrastrutture esistenti, andando ad interferire anche con il reticolo idrografico:




Il percorso del cavidotto durante il tragitto per arrivare al punto di connessione attraversa terreni privati coltivati andando a sezionare ed a vincolare le attuali colture:



L'analisi della documentazione dimostra che il percorso del cavidotto di collegamento tra l'impianto eolico in progetto interferisce con aree vincolate e su terreni agricoli, inoltre il progetto del cavidotto non tiene conto delle varie interferenze esistenti ed in progetto come la realizzazione del cavidotto dell'altro impianto eolico in progetto; pertanto, si conferma l'irricevibilità della proposta progettuale.

11. Errata valutazione di intervisibilità dai principali centri urbani di Termoli (CB), Guglionesi (CB), Montenero di Bisaccia (CB) e San Giacomo degli Schiavoni (CB);

Lo studio di intervisibilità oltre a non considerare l'altro impianto eolico in fase di iter autorizzativo, non riporta neanche la reale intervisibilità che si formerebbe dai principali centri urbani di Termoli (CB), Guglionesi (CB), Montenero di Bisaccia (CB) e San Giacomo degli Schiavoni (CB), i quali sarebbero tutti interessati dai punti di vista prioritari. Lo studio inoltre non mette in risalto il numero di macchine visibili dai principali centri urbani come previsto dall'Allegato 3 delle linee guida approvate con DGR 621-2011.:



L'analisi della documentazione dimostra che lo studio di intervisibilità è stato redatto in maniera errata, non mettendo in risalto la reale interferenza che si avrebbe dai principali centri abitati di Termoli (CB), Guglionesi (CB), Montenero di Bisaccia (CB) e San Giacomo degli Schiavoni (CB), pertanto si conferma anche per il notevole impatto sul paesaggio dai principali punti di vista, l'irricevibilità della proposta progettuale.

12. Mancata applicazione della Valutazione di Incidenza Ambientale, introdotta dall'art. 6, comma 3 della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e disciplinata a livello nazionale dall'art. 5 del DPR 357/1997, così come modificato dall'art. 6 del DPR 120/2003, in quanto assente la valutazione preventiva obbligatoria dal 01-11-2021, in cui prevede che il procedimento di Valutazione di Incidenza è disciplinato dalla D.G.R. n. 304 del 13/09/2021 ad oggetto "Recepimento delle Linee guida Nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA) - Direttiva n. 92/43/CEE "Habitat" articolo 6, paragrafi 3 e 4. Approvazione direttiva,";


La documentazione progettuale risulta carente in merito all'approfondimento sulla Valutazione di incidenza Ambientale. Nel merito, si informa infatti che le *“Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza”* pubblicate su G.U. n. 303 del 28/12/2019, riportano che *“al fine di garantire la coerenza della Rete Natura 2000 ed assicurare della Rete Natura 2000 ed assicurare livello di valutazione omogeneo delle incidenze generate... le Regioni e PP.AA. assicurano le opportune forme di coordinamento nelle procedure di VInCA”* con particolare riferimento alle seguenti casistiche: *“siti Natura 2000 limitrofi a confine tra regioni amministrativamente diverse”* e valutazione delle incidenze generate da piani, progetti o attività *“da attuare nel territorio di una Regione o PP.AA. ma che possono generare interferenze significative su siti Natura 2000 appartenenti a Regioni o PP.AA. limitrofe”*. Pertanto, per l'intervento in oggetto, nel rispetto delle competenze amministrative assegnate in materia di Rete Natura 2000 e valutazione di incidenza, appare opportuno il coinvolgimento delle Amministrazioni regionali della Regione Abruzzo.

Il progetto non rispettando quanto disciplinato dalla D.G.R. n. 304 del 13/09/2021, si conferma l'irricevibilità della proposta progettuale.

13. Gli aerogeneratori ricadono sulla carta della Qualità del territorio del Piano Paesistico su valori di interesse naturalistici elevati;

Dall'analisi della documentazione prodotta emerge come gli aerogeneratori ricadono sulla carta della Qualità del territorio del Piano Paesistico su valori elevati di elementi di interesse naturalistico, pertanto ai sensi della DGR 187/2022 ricadono in aree non idonee all'installazione degli impianti eolici.

Si conferma l'irricevibilità della proposta progettuale anche ai sensi della DGR 187/2022.



14. Valutazione sull'impatto acustico non conforme alle indicazioni previste dalle Linee guida per la valutazione e il monitoraggio dell'impatto acustico degli impianti eolici redatte dall'ISPRA 103-2013;

La relazione sull'impatto acustico non rispetta quanto previsto dalle Linee Guida sulla procedura di misura da adottare per il monitoraggio acustico degli impianti eolici, la quale fornisce le indicazioni sulle attività di misura e sulla metodologia di elaborazione dei dati, finalizzata al confronto dei livelli acustici con i valori limite previsti dalla normativa nazionale sull'inquinamento acustico. Inoltre la valutazione del rischio rumore non tiene conto dell'effetto cumulo del progetto eolico limitrofo e del funzionamento dell'impianto di discarica.

L'analisi della documentazione dimostra che la valutazione del rischio rumore non ricomprende l'effetto cumulo dei due impianti eolici in progetto.

In conclusione, la proposta progettuale così come presentata essendo carente degli elementi fondamentali per la procedibilità e per quanto rappresentato nei punti precedenti, risultando impattante ai fini ambientali e paesaggistici. Sono evidenti le problematiche geologiche, le problematiche legate ai ricettori sensibili presenti nell'area all'elevato rischio di collisione dell'avifauna.

15. L'intero progetto non ha preso minimamente in considerazione la presenza di un nucleo abitato raggruppato di fatto in una piccola frazione.

Dalla SP 113 il due parchi eolici si sviluppano sostanzialmente lungo la “strada comunale delle Solagne Grandi” attraversando in tutta la sua lunghezza le contrade Vallone Cupo e la C.da Solagne Grandi (poste ai due lati della stessa citata strada comunale) del Comune di Guglionesi nelle quali insistono oltre 50 fabbricati abitati e vivono circa 80 persone di cui ben 53 residenti rilevati dall'ufficio anagrafe comunale.

La maggioranza di tali residenti, oltre a numerose persone che, pur non risultando residenti, vivono e operano in tale centro abitato è raggruppata in una frazione o comunque centro abitato, denominata appunto Vallone Cupo-Solagne Grandi composta da oltre 20 fabbricati e disposti sui due lati della strada comunale.

La piccola frazione è dotata anche di impianto di illuminazione pubblica comunale e si sviluppa intorno a un famoso ed amatissimo edificio di culto denominato “Eremo Stella Maris”

“Ortofoto della frazione di Vallone Cupo-Solagne Grandi vista dall'alto”



Incredibilmente però gli aerogeneratori WTG03 WTG04 e anche WTG08 risultano posizionati a brevissima distanza proprio da questo nucleo abitativo di cui però, circostanza ancora più incredibile, nulla si dice nello studio di impatto ambientale e in tutti gli allegati.

Addirittura nel progetto si fa finta che questa comunità non esista e anche le fotografie aeree allegate al progetto sono volutamente presentate in scala ridottissima in maniera da rendere quasi invisibile la frazione in questione.

Negli elaborati progettuali peraltro nulla si dice neppure sull'esistenza della chiesa "Eremo Lavra Stella Maris".

E tutto ciò nonostante nella documentazione presentata si affermi apoditticamente che l'impatto ambientale è stato valutato in relazione all'ambiente sia naturale che umano e che si è tenuto conto dell'identità delle comunità umane interessate (sic!).

In realtà nulla di tutto questo è stato analizzato concretamente né in relazione alla reale situazione dei luoghi né, soprattutto, in relazione alla effettiva presenza umana e, se si arriva a nascondere persino l'antropizzazione della zona e quindi la presenza del piccolo centro, della comunità che lo abita e persino della chiesa, le affermazioni della proponente appaiono mere formule di stile comuni un po' a tutti i progetti ma in realtà assolutamente astratte dalla realtà del sito.


La cosa più assurda e sconcertante del progetto è certamente rappresentata proprio dal posizionamento degli aerogeneratori WTG03 e WTG04 che addirittura sono stati previsti proprio a ridosso dell'abitato di Vallone Cupo- Solagne Grandi ove, come detto, vive la quasi totalità degli abitanti delle due contrade i quali vedrebbero certamente stravolte distrutte le loro esistenze.

E' appena il caso di ricordare la normativa regionale vigente prevede che le pale eoliche devono trovarsi a una distanza di almeno 400 metri dai singoli fabbricati abitativi ma anche e soprattutto a una distanza minima dai nuclei abitati di almeno 300 metri più 6 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore. Detta distanza, considerata l'altezza degli aerogeneratori pari a quasi 200 metri, è pari dunque a 1499 metri.


Come detto invece alcuni degli aerogeneratori sono posti letteralmente a ridosso delle case che costituiscono il nucleo abitativo della frazione di Vallone Cupo-Solagne Grandi e addirittura due di essi: WTG03 e WTG04 sono posti a una distanza di variabile tra 450 e 700 metri e come si evince dalle fotografie che seguono.


“Rappresentazione delle distanze dell'aerogeneratore WTG03 rispetto all'abitato”





“Rappresentazione delle distanza dell’aerogeneratore WTG04 rispetto all’abitato”





In definitiva gli aerogeneratori WTG03 e WTG04 sono posti a una distanza variabile tra 450 m e 700 m rispetto all'abitato della frazione mentre di fatto dovevano essere previsti ad almeno a 1500 m dal centro abitato non solo perché previsto dalla normativa ma anche e soprattutto per ragioni di buon senso e di tutela delle comunità che abitano il sito.

In realtà in merito alla vicinanza degli aerogeneratori alle abitazioni, la parzialità e l'inesattezza (per usare degli eufemismi) degli elaborati presentati è addirittura eclatante in quanto vengono indicate la distanza dai centri abitati più grandi e poi solo da alcune masserie, evitando invece di evidenziare l'esistenza del nucleo abitato di Vallone Cupo - Solagne Grandi, l'esistenza della chiesa e soprattutto della comunità di residenti.

Nessuno peraltro può dubitare (anzi paradossalmente lo riconosce anche la società proponente) che la componente umana sia la prima e certamente la più importante componente dell'ambiente e tale componente non va mai dimenticata laddove si deve affrontare una valutazione di impatto ambientale indipendentemente dal fatto che essa possa essere sia di competenza locale o di competenza statale.

E ciò è assolutamente ovvio perché, se è vero che senza ambiente non c'è l'uomo e altrettanto assurdo parlare di ambiente senza tutelare in primo luogo le persone che lo abitano.

Il fatto che l'importanza del progetto lo renda di interesse nazionale e di competenza statale non autorizza certo a sottovalutare le esigenze e l'esistenza delle comunità che abitano il territorio. Anzi!

E che la frazione di Vallone Cupo–Solagne Grandi sia a tutti gli effetti un centro abitato, nessuno lo può negare o comunque nascondere ricorrendo a microscopiche rappresentazioni grafiche e fotografiche o appigliandosi a mere disquisizioni terminologiche che, quando si parla della vita delle persone, rischierebbero di apparire fuori luogo se non addirittura ciniche.

Gli abitanti di questa frazione sono persone che compongono una comunità che abita il sito da secoli e meritano di continuare a vivere nelle loro abitazioni una vita sana e serena.

Non sono cittadini di serie B che possono essere dimenticati o peggio ancora costretti a modificare se non annullare la propria esistenza solo perché non si vogliono individuare siti più isolati e meno abitati di quello indicato dalla società proponente.

La proponente minimizza peraltro l'impatto visivo dell'opera ma sinceramente tutti, non solo coloro che sono interessati da questo progetto, dovrebbero provare a immaginare cosa vuol dire vedere il proprio centro abitato sormontato da ben due pale eoliche di oltre 200 metri di altezza che diventano quattro se si tiene conto dell'altro impianto proposto dalla società parallela Wind Energy Guglionesi srl (di cui in seguito si dirà) che incombono a una distanza di poche centinaia di metri (anche meno di 500 metri) dalle case con tutto quello che ne consegue in tema di impatto visivo di inquinamento acustico e anche di pericoli per le comunità che vivono e lavorano nella zona.

E non occorre essere dei tecnici per comprendere come la documentazione presentata dalla società proponente rappresenti un quadro del tutto distorto e minimizzato del terribile e intollerabile impatto ambientale visivo che la realizzazione di un tale parco produrrebbe.

Per averne conferma basterà vedere i cosiddetti “fotoinserimenti” cioè le simulazioni fotografiche del presumibile impatto degli aerogeneratori rispetto alle case e alle abitazioni.

Detti fotoinserimenti riportati anche nell'allegato “Relazione paesaggistica e di compatibilità al piano paesaggistico Regione Molise” (pagg. da 22 a 43) e anche nell'allegato “relazione di rendering e fotoinserimenti” sono stati elaborati e presentati con prospettive non realistiche e in alcuni casi anche del tutto assurde.

Inoltre i cosiddetti “punti di presa” scelti dai quali si dovrebbe verificare l'impatto visivo non sono le case, i terreni e le strade più vicine a ciascun aerogeneratore ma sono invece quelli più lontani.

Tale paradosso è facilmente riscontrabile fin dalla “planimetria dei punti di presa” (pag. 22 figura 6) e dalla successiva tabella (sempre pag. 22).

Addirittura gli aerogeneratori WTG04 WTG05 proprio quelli che incombono a pochissime centinaia dal nucleo abitativo di Vallone Cupo- Solagne Grandi vengono ripresi da punti (foto 2 e foto 4) distanti quasi 4 Km o (foto 5a e foto 8) a distanza di 2 e di 3 km.

Incredibile e sconcertante se si pensa che invece gli stessi sono a distanza di solo 450/700 metri dall'abitato di Vallone Cupo- Solagne Grandi.

E' chiaro che con questi sistemi però anche le montagne possono diventare minuscole!


Una corretta rappresentazione dell'impatto visivo esige che i punti di presa per realizzare i fotoinserimenti siano non solo i centri abitati ma anche e soprattutto le strade e i fabbricati più vicini ai pali e non certo solo quelli che si trovavano nei punti più lontani.

La cosa più incredibile è che nella valutazione dell'impatto visivo non v'è proprio alcuna simulazione dell'impatto degli aerogeneratori WTG04 e WTG05 avranno rispetto all'abitato della frazione di Vallone Cupo-Solagne Grandi e quindi rispetto ai alle famiglie che via abitano.

Si rileva infine che, come sarà certamente osservato anche dagli enti preposti, l'area individuata fa parte del Piano Territoriale Paesistico Ambientale di Area Vasta (P.T.P.A.V.) "Area Vasta del Basso Molise" in cui, al contrario di quanto riferito dalla società proponente, non vi sono solo colture seminative ma anche importanti colture olivicole e vitivinicole che in realtà sono state già oggetto di attenzione e quindi sottoposto a una serie di vincoli e di tutele che hanno già determinato il rigetto di una istanza presentata per la stessa Area Vasta e cioè Delibera del Consiglio dei Ministri 1/8/2022 adottata all'esito della seduta di Consiglio del 28/7/2022 trasmessa al MITE in data 3/8/2022 (MITE Registro Ufficiale Ingresso 0096940. 03-08-2022).

Guglionesi 07/03/2023

IL SINDACO



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Belli', is written over a horizontal line.